



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. TECNICO

N.175 del 21-10-2020	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA NR.2 PANCHINE MODELLO MADAMA DITTA MACAGI SRL
-------------------------	--

F. to **Atteso che** risulta opportuno dotare il locale centro anziani di nr. 2 panchine;

Evidenziata in particolare la necessità di acquistare nr.2 panchine di colore canna di fucile, in accordo con l'arredo urbano già presente sul territorio;

Dato atto, pertanto, che si rende opportuno individuare una ditta fornitrice per gli opportuni approvvigionamenti del materiale in oggetto;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo stimato inferiore ai 40.000,00 Euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice

-all'art. 36:

comma 1 . *L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.*

comma 2 *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

-all'art.32

comma 14: *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*

Visti i principi di cui all'art.30 comma 1:

1. *L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non*

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Richiamati i seguenti articoli del Codice appalti in materia di mercato elettronico:

Art.3 (definizioni) lett. bbbb) *«mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;*

Art.32 co.10 *Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:*

[...]

- b)** *[...] nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) [...]*

Art.36

6. *Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.*

6-bis. *Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.*

Visto inoltre che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla legge 208/2015 (legge stabilità 2016) le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip ;

Visti i commi 449 e 450 della Legge 296/2006 e s.m.e.i.:

449. *Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, (nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,)) sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.*

Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti [...]

450. *[...]Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al*

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure..[...]

Dato atto che, essendo il valore della fornitura sia inferiore ad Euro 5.000, non vige l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Evidenziato:

- che gli enti locali, ai sensi dell'art.26 comma 2 della legge n.488/1999, comma 449, L.27 dicembre 2006 n.296, hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip, salvo alcuni servizi/forniture;
- che la facoltà di adesione a tali convenzioni non li esonera, comunque, dal dovere di prenderne in considerazione le condizioni contrattuali anche al fine di garantire che l'eventuale confronto comparativo sviluppato nella selezione autonomamente indetta permetta di ottenere proposte economiche e tecnico-qualitative ulteriormente vantaggiose;
- che pertanto, prima di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi occorre verificare se sia stata stipulata una convenzione Consip con oggetto comparabile a quella in corso;
- che qualora si intenda espletare autonoma procedura di affidamento è necessario rispettare i parametri prezzo e qualità delle convenzioni Consip comparabili, laddove esistenti;

Visto che i prodotti di che trattasi non risulta presente in alcuna convenzione attiva gestita da CONSIP spa o da altro soggetto aggregatore;

Sottolineato che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

Effettuata un'indagine esplorativa del mercato per individuare il miglior fornitore della merce di che trattasi;

Individuata nella "MACAGI srl" Zona Ind. Cerrete Collicelli -62011 CINGOLI (MC) Italy partita iva 01065270421, la ditta idonea per la fornitura di che trattasi in quanto la stessa risulta dotata prodotti di buona qualità ed estetica ed inoltre pratica prezzi congrui per materiale di collaudata qualità;

Individuata la panchina modello "MADAMA" la panchina che meglio si addice al contesto;

Atteso che la ditta selezionata ha richiesto la somma di Euro 327,00 oltre iva cadauno, per complessivi Euro 840,58;

Ritenuto congruo e conveniente per l'amministrazione il prezzo offerto;

Visto che la somma di € 840,58 è disponibile al capitolo 172 del bilancio di esercizio finanziario dell'ente;

Viste le linee guida Anac nr.4 sugli affidamenti sotto-soglia;

Evidenziato, per il caso in specie, in relazione del rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.lgs.n.50/2016 e specificatamente: economicità, efficacia tempestività correttezza libera

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità quanto segue:

- Che i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente motivati dall'avvenuta individuazione di un unico operatore economico con cui trattare, idoneo a soddisfare le specifiche esigenze;
- Che i criteri di efficacia ed economicità legittimano di procedere alla selezione mediante il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto, così come previsto dall'art. 36 del nuovo codice appalti in base al seguente ordine di considerazioni:
 - a) l'importo della fornitura è di modico valore, ampiamente al di sotto dell'importo massimo stabilito dalla vigente normativa (art.36 co.2 lett.a);
 - b) la ditta individuata, risulta dotata di fornito magazzino, pratica prezzi congrui per materiale di collaudata qualità;
 - c) in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza è stata svolta una preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari e, che, dalle risultanze della stessa, in virtù delle peculiarità dei beni, dei mezzi necessari, delle necessità dell'amministrazione e considerato il modico importo dell'affidamento, appare conveniente ed opportuno, affidare l'appalto, mediante procedura di affidamento diretto in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 avviando una trattativa diretta sul MePA con la ditta sopra individuata idonea a garantire una fornitura puntuale ed immediata come necessario al momento a questo Ente relativamente alla competenza ed affidabilità;
- Che criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione legittimano l'applicarsi di una procedura di affidamento diretto che consente, d'altro canto, un rapido raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione laddove, invece, altri sistemi, comporterebbero un allungamento dei tempi, un appesantimento delle procedure burocratiche e, conseguentemente, un maggior onere a carico delle stesse amministrazioni.

Ritenuto quindi che i criteri di efficacia e tempestività legittimano di procedere alla selezione dell'operatore indicato per la fornitura di che trattasi al fine di garantire il normale funzionamento della attività amministrativa;

Evidenziato, altresì, che l'opportunità e legittimità di seguire la procedura di "affidamento diretto" di cui al presente atto è ulteriormente rafforzata dalla recente sentenza del [TAR Molise, Campobasso, Sez. I del 14 settembre 2018, n. 533](#), dalla quale, sinteticamente, emerge che l'affidamento diretto, naturalmente legittimato dall'importo a base d'asta (entro i 40mila euro) è un procedimento di assegnazione congegnato appositamente dal legislatore che, in tale fattispecie, ha inteso privilegiare il dato della speditezza (e dell'economicità della procedura) sacrificando il rispetto formale di garanzie partecipative e delle regole classiche dell'evidenza pubblica;

Precisato che la ditta affidataria dell'appalto si assumerà la responsabilità e si vincola al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i,

Ritenuto di avvalersi delle disposizioni sopra richiamate, per la fornitura in argomento;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione;

Richiamata la determinazione servizio tecnico nr.135 del 31/07/2020 con la quale è stato disposto quanto segue:

"- di procedere, per le finalità indicate in premessa, ad affidare direttamente ex art.36 comma

2 lettera a), alla ditta “**MACAGI srl**” Zona Ind. Cerrete Collicelli -62011 CINGOLI (MC) Italy partita iva 01065270421 la fornitura di nr. 2 panchine modello Madama, al prezzo complessivo iva inclusa di € 840,58

- **di impegnare** per la fornitura di cui trattasi, la somma complessiva di **€. 840,58**, con imputazione al Cap. 172 del Bilancio 2020;

- **di dare atto** che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, della fornitura eseguita;

-di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello della fornitura di nr.2 panchine per arredo urbano;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura del materiale indicato nel presente atto;
- c) il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale;
- d) il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

- **di dare atto** che il Responsabile del procedimento é l'Ing. Antonella D'Angelo, Responsabile dell'Area Tecnica;

- **di dichiarare** che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ,ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

- **di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;”

Atteso che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Visto che la ditta affidataria MACAGI srl Zona Ind. Cerrete Collicelli -62011 CINGOLI (MC) Italy partita iva 01065270421 ha emesso la fattura nr. 340 del 18-08-2020 di € 840,58 iva inclusa;

Ritenuto poter liquidare la fattura di che trattasi;

Dato atto, inoltre che:

- non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- che l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione e che risponde all'interesse collettivo;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

D E T E R M I N A

- **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- **DI DARE ATTO** che la fornitura di nr. 2 panchine modello Madama affidata alla ditta MACAGI srl Zona Ind. Cerrete Collicelli -62011 CINGOLI (MC) Italy partita iva 01065270421 è stata regolarmente effettuata;

- **DI LIQUIDARE** alla ditta affidataria la fattura nr. 340 del 18-08-2020 di € 840,58 iva inclusa;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale risulta esecutiva in data odierna;

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Dott.Ing. Antonella D’Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 18-11-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti
